Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 93 del 22 aprile 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
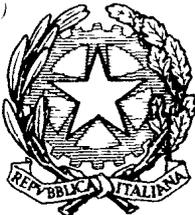
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 aprile 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. **241.**

Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. **242.**

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. **243.**

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. **241**.

Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Visti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 febbraio 1993 e del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità europea, in prosieguo denominati scambi, e le importazioni in Italia da Paesi terzi, in prosieguo denominate importazioni, di embrioni freschi e congelati di animali domestici della specie bovina.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni concepiti mediante fecondazione «in vitro» né agli embrioni sottoposti a qualsiasi manipolazione che tocchi l'integrità della zona pellucida.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) embrioni: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale domestico della specie bovina in grado di essere trasferito in una madre ricevente;

b) gruppo di raccolta di embrioni: un gruppo di tecnici o struttura ufficialmente riconosciuta, sottoposto al controllo di un veterinario del gruppo, competente ai fini della raccolta, del trattamento e del magazzinaggio degli embrioni, conformemente alle condizioni di cui all'allegato *A*;

c) veterinario del gruppo: il veterinario responsabile del controllo di un gruppo di raccolta di embrioni, conformemente alle condizioni di cui all'allegato *A*;

d) partita di embrioni: la quantità di embrioni proveniente da un unico prelievo e dallo stesso donatore e coperta dallo stesso certificato;

e) Paese di raccolta: lo Stato membro o il Paese terzo nel quale gli embrioni sono prodotti, raccolti, trattati e, se del caso, immagazzinati e dal quale questi sono spediti in uno Stato membro;

f) laboratorio di diagnosi riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo e riconosciuto dalla competente autorità sanitaria per effettuare gli esami diagnostici prescritti dal presente regolamento.

2. Sono applicabili ove necessario le definizioni della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche e quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231.

Capo II

NORME RELATIVE AGLI SCAMBI

Art. 3.

1. Gli embrioni possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le seguenti condizioni:

a) siano stati ottenuti mediante fecondazione artificiale con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;

b) siano stati prelevati da animali domestici della specie bovina aventi uno stato sanitario conforme al disposto dell'allegato *B*;

c) siano stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni riconosciuto in conformità dell'articolo 4, comma 1;

d) siano stati raccolti, trattati ed immagazzinati dal gruppo di raccolta in conformità dell'allegato *A*;

e) siano scortati durante il trasporto da un certificato conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1.

2. Il Ministro della sanità può autorizzare gli scambi di embrioni diversi da quelli di cui al comma 1, lettera *a)*, in conformità ad autorizzazioni comunitarie.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in particolare delle condizioni di cui all'allegato *A*, capitolo I, riconosce, entro centoventi giorni dalla domanda, i gruppi di raccolta di embrioni di animali della specie bovina idonei agli scambi e provvede alla revoca del riconoscimento quando venga meno il rispetto di una o più di tali disposizioni o condizioni.

2. Qualsiasi cambiamento notevole nell'organizzazione del gruppo di raccolta deve essere comunicato al Ministero della sanità.

3. Il riconoscimento del gruppo di raccolta deve essere rinnovato ogni qualvolta viene sostituito il veterinario del gruppo o si verifichino sostanziali cambiamenti nell'organizzazione del gruppo, o dei laboratori o delle attrezzature di cui esso dispone.

4. A ciascun gruppo di raccolta di embrioni della specie bovina viene assegnato un numero di riconoscimento; il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni con l'indicazione del numero di riconoscimento e le eventuali cancellazioni e modifiche.

5. Qualora uno Stato membro comunichi al Ministero della sanità di ritenere che da parte di un gruppo italiano di raccolta di embrioni non siano state o non siano più rispettate le disposizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità, accertate le reali condizioni del gruppo di raccolta, adotta le misure necessarie e ne informa l'autorità che ha effettuato la comunicazione.

6. Il Ministero della sanità comunica alla competente autorità centrale di uno Stato membro i casi nei quali ritiene che in un gruppo di raccolta di embrioni riconosciuto in detto Stato non siano state o non siano più rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento e, se ritiene che detto Stato non adotti le misure eventualmente necessarie o che esse siano insufficienti, può sottoporre il caso alla Commissione delle Comunità europee chiedendo l'autorizzazione a vietare provvisoriamente l'ammissione degli embrioni prelevati da tale gruppo.

7. Il Ministro della sanità adotta le necessarie misure per conformarsi a disposizioni comunitarie concernenti l'applicazione del presente articolo.

Art. 5.

1. Il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, conforme al modello di cui all'allegato *C* deve:

a) essere redatto in un solo foglio almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e di destinazione;

b) avere un solo destinatario;

c) scortare la partita di embrioni fino a destinazione nell'esemplare originale.

Capo III

NORME RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE

Art. 6.

1. L'importazione di embrioni di animali della specie bovina può essere autorizzata solo da Paesi terzi o parte di essi compresi nell'elenco a tal fine compilato dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, o nelle relative modificazioni.

2. L'elenco e le modificazioni indicate nel comma 1 sono pubblicate a cura del Ministero della sanità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

1. L'importazione di embrioni di animali della specie bovina è autorizzata solo se essi sono stati prelevati, trattati o immagazzinati da un gruppo di raccolta inserito nell'elenco compilato dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 8.

1. Gli embrioni provenienti da Paesi terzi indicati negli elenchi previsti dagli articoli 6 e 7 debbono inoltre:

a) provenire da animali donatori che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1;

b) rispondere alle misure di polizia sanitaria che il Consiglio o la Commissione delle Comunità europee adottino per gli embrioni in provenienza dal Paese terzo di cui si tratta.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'osservanza delle misure indicate al comma 1, lettera *b)*.

Art. 9.

1. L'importazione di embrioni può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta.

2. Il certificato deve:

a) essere redatto in lingua italiana ed almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

b) essere previsto per un solo destinatario;

c) scortare la partita di embrioni nell'esemplare originale.

3. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 10.

1. Ogni partita di embrioni, prima di essere messa in libera pratica o assoggettata ad un regime doganale è sottoposta al controllo prescritto.

2. L'introduzione di tali embrioni è vietata quando dal controllo all'importazione effettuato all'arrivo della partita risulti che:

a) non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo figurante nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1;

b) non sono stati raccolti, trattati ed immagazzinati da un gruppo di raccolta compreso nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1;

c) provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo da cui sono vietate le importazioni;

d) il certificato sanitario di scorta non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 9.

3. Il comma 1 non si applica alle partite di embrioni provenienti da Paesi terzi e destinate a Paesi terzi in regime di transito doganale, si applica invece in caso di rinuncia al transito doganale nel corso del trasporto.

4. Possono essere adottate le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che gli embrioni siano contaminati da organismi patogeni.

5. Qualora l'importazione degli embrioni sia stata vietata per uno dei motivi di cui ai commi 1, 2 e 4, e qualora il Paese terzo esportatore non autorizzi la rispedizione degli embrioni entro trenta giorni, si provvede alla loro distruzione.

Art. 11.

1. Ogni partita di embrioni introdotta dopo il controllo di cui all'art. 10, allorché sia inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro, deve essere scortata dal certificato sanitario originale o da una copia autenticata dello stesso, debitamente firmati dall'autorità sanitaria che ha effettuato il controllo.

Art. 12.

1. Le spese risultanti dalle misure previste all'art. 10 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Capo IV

MISURE DI SALVAGUARDIA E DI CONTROLLO

Art. 13.

1. Se si manifesta o si estende una malattia contagiosa che possa essere propagata da embrioni o quando sussistono altri fatti tali da compromettere il patrimonio zootecnico, si applicano, se è interessato il territorio di uno Stato membro, le misure di salvaguardia consentite dalle disposizioni in materia di scambi.

2. Se i fatti di cui al comma 1 riguardano in tutto o in parte il territorio di un Paese terzo, l'importazione degli embrioni, diretta o indiretta, è vietata sia che gli embrioni provengano dall'intero territorio del Paese terzo, sia da parte di esso.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 e la loro revoca sono comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee con le relative motivazioni.

Art. 14.

1. Gli esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti e con l'assistenza necessaria, a controlli sul luogo se ciò sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Il Ministero della sanità adotta le misure che si rendano necessarie in seguito ai risultati del controllo.

Art. 15.

1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni raccolti, trattati e immagazzinati anteriormente al 1° gennaio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 19

ALLEGATO *A*

CAPITOLO I

Condizioni per il riconoscimento di un gruppo di raccolta di embrioni

Per essere riconosciuto, ogni gruppo di raccolta di embrioni deve soddisfare ai seguenti requisiti:

a) la raccolta, il trattamento ed il magazzinaggio degli embrioni devono essere effettuati da un veterinario del gruppo oppure, sotto la sua responsabilità, da uno o più tecnici competenti e da lui addestrati ai metodi ed alle tecniche dell'igiene;

b) deve essere posto sotto la sorveglianza generale del veterinario ufficiale e sotto l'autorità del medesimo;

c) deve disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che permettano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e consistano almeno di un'area di lavoro, di un microscopio e di un impianto criogenico;

d) deve disporre, ove usufruisca di un laboratorio ubicato in una sede stabile:

— di un locale in cui gli embrioni possano venir trattati, adiacente all'ambiente nel quale vengono accolti gli animali donatori al momento della raccolta, ma fisicamente separato da questo;

— di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzati per la raccolta ed il trattamento degli embrioni;

e) deve disporre, ove usufruisca di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta di due vani distinti:

— uno, che deve essere un reparto pulito, per l'esame ed il trattamento degli embrioni,

— l'altro per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori.

Un laboratorio mobile deve sempre essere in contatto con un laboratorio ubicato in una sede stabile, in modo che siano assicurati la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura di liquidi e degli altri prodotti necessari per la raccolta ed il trattamento degli embrioni.

CAPITOLO II

Condizioni relative alla raccolta, al trattamento, al magazzinaggio ed al trasporto di embrioni da parte del gruppo di raccolta riconosciuto

1. *Raccolta e trattamento*

a) Gli embrioni sono raccolti e trattati da un gruppo di raccolta riconosciuto, senza venire in contatto con altre partite di embrioni che non soddisfano ai requisiti precisati nel presente decreto.

b) La raccolta degli embrioni ha luogo in un ambiente che sia separato dagli altri locali dell'impianto o dell'azienda e che sia in buone condizioni e possa venir facilmente pulito e disinfettato.

c) Gli embrioni vengono trattati (esaminati, lavati, curati e posti in recipienti identificati e sterili) presso un laboratorio permanente o presso un laboratorio mobile che non siano situati in una zona oggetto di misure di interdizione o di quarantena.

d) Tutti gli strumenti che vengono a contatto con gli embrioni o con l'animale donatore durante la raccolta ed il trattamento sono del tipo monouso o vengono adeguatamente disinfettati e sterilizzati prima dell'uso.

e) I prodotti di origine animale utilizzati nella raccolta degli embrioni e nel mezzo di trasporto provengono da fonti che non comportano rischi per la salute degli animali o subiscono, prima dell'uso, un trattamento tale da prevenire eventuali rischi.

f) I palloni per il magazzinaggio ed il trasporto sono adeguatamente disinfettati o sterilizzati prima dell'uso

g) L'agente criogeno non è stato impiegato in precedenza per altri prodotti di origine animale.

h) Ogni contenitore degli embrioni nonché il pallone nel quale sono immagazzinati e trasportati sono muniti di un contrassegno dal quale si può agevolmente stabilire la data di raccolta degli embrioni, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, nonché il numero di registrazione del gruppo di raccolta. Le caratteristiche e la forma del contrassegno verranno stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

i) Ogni embrione viene lavato almeno dieci volte in uno speciale bagno per embrioni, che deve essere rinnovato ogni volta e che, salvo decisione contraria in applicazione della lettera m), deve contenere tripsina, conformemente alle procedure internazionalmente riconosciute. Ogni bagno deve avere un grado di diluizione 100 volte superiore al bagno precedente e ad ogni passaggio deve essere utilizzata una micropipetta sterile.

j) Dopo l'ultimo lavaggio, ogni embrione deve essere sottoposto ad esame microscopico su tutta la superficie, in modo da constatare se la zona pellucida è intatta e priva di qualsiasi sostanza aderente.

k) Ogni partita di embrioni che ha superato con successo l'esame di cui alla lettera j) è collocata in un recipiente sterile munito di un contrassegno conformemente alla lettera h), che viene immediatamente sigillato.

l) Ove occorra, ogni embrione è quanto prima congelato ed immagazzinato in un locale sottoposto al controllo veterinario del gruppo e soggetto ad ispezione regolare da parte del veterinario ufficiale.

m) Secondo la procedura prevista all'articolo 18, prima della data di cui all'articolo 20 viene elaborato un protocollo relativo ai liquidi di lavaggio e di sciacquo autorizzati, alle tecniche di lavaggio e, se necessario, ai trattamenti enzimatici, nonché al mezzo di conservazione autorizzato per il trasporto.

Fino all'adozione di un protocollo relativo ai trattamenti enzimatici, le norme nazionali relative all'impiego di tripsina rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

n) Ogni gruppo di raccolta di embrioni deve sottoporre ad analisi ufficiali per la ricerca di infezioni batteriche e virali campioni di liquidi di sciacquo, di liquidi di lavaggio, di embrioni disintegrati, di ovuli non fecondati, ecc., prelevati nel corso delle sue attività. La procedura relativa alla campionatura ed all'esecuzione delle analisi, nonche le norme che devono venir rispettate, sono prescritte secondo la procedura prevista all'articolo 18. Qualora le norme fissate non siano rispettate, l'autorità competente che ha concesso al gruppo il riconoscimento ufficiale lo revoca.

o) Ogni gruppo di raccolta di embrioni deve tenere una documentazione sulle attività di raccolta degli embrioni nei dodici mesi precedenti e successivi al magazzinaggio, con l'annotazione dei seguenti dati:
   - la razza, l'età e gli estremi per l'identificazione degli animali donatori interessati;
   - il luogo di raccolta, di trattamento e di magazzinaggio degli embrioni raccolti dal gruppo;
   - gli estremi per l'identificazione degli embrioni e, se noti, i particolari relativi alla loro destinazione.

2. *Magazzinaggio*

Ogni gruppo di raccolta fa in modo che gli embrioni siano immagazzinati alle temperature appropriate in locali all'uopo autorizzati dal veterinario ufficiale.

Per essere autorizzati, tali locali devono:

i) comprendere almeno un locale da poter chiudere a chiave e da destinare esclusivamente alla conservazione degli embrioni;

ii) poter essere agevolmente puliti e disinfettati;

iii) disporre di registri con l'annotazione permanente di tutti i movimenti di embrioni in entrata ed in uscita; in tali registri deve figurare in particolare la destinazione finale degli embrioni;

iv) essere soggetti ad ispezione da parte del veterinario ufficiale.

L'autorità competente può autorizzare il magazzinaggio di sperma che soddisfa ai requisiti della direttiva 88/407/CEE nei locali di magazzinaggio autorizzati.

3. *Trasporti*

Gli embrioni destinati al commercio vengono trasportati, in condizioni igieniche soddisfacenti, in contenitori sigillati, dagli impianti di magazzinaggio autorizzati fino all'arrivo a destinazione.

I contenitori devono essere contrassegnati in modo tale che il loro numero coincida col numero indicato sul certificato sanitario.

ALLEGATO *B*

Condizioni applicabili agli animali donatori

1. Ai fini della raccolta degli embrioni, gli animali donatori devono soddisfare alle seguenti condizioni:

   a) siano rimasti nel territorio della Comunità o nel paese terzo di raccolta per i sei mesi precedenti in almeno una mandria che:

      — sia ufficialmente indenne da tubercolosi,

      — sia ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi,

      — sia indenne da leucosi bovina enzootica, o non abbia presentato, durante gli ultimi tre anni, alcun segno clinico di leucosi bovina enzootica,

      — non abbia presentato, nell'anno precedente, alcun segno clinico di rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;

   b) nei sei mesi precedenti la raccolta degli embrioni, siano rimasti, in periodi successivi, in non più di due diverse mandrie che comunque soddisfano alle condizioni di cui sopra.

2. *Il giorno in cui vengono prelevati gli embrioni, occorre che gli animali donatori:*

   a) siano detenuti da un'azienda che non sia oggetto di misure di interdizione o di quarantena veterinarie;

   b) non presentino segni clinici di malattia.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO SANITARIO

N. ORIGINALE

1. Speditore (nome e indirizzo completi)

2. Stato membro di raccolta

3. Destinatario (nome e indirizzo completi)

4. AUTORITÀ COMPETENTE

NOTE

a) Per ogni partita di embrioni viene rilasciato un certificato distinto.

b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita sino al luogo di destinazione.

5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE

6. Località di carico

7. Nome e indirizzo del gruppo di raccolta di embrioni

8. Mezzo di trasporto

9. Località e Stato membro di destinazione

10. Numero di registrazione del gruppo di raccolta di embrioni

11. Numero e contrassegno dei recipienti contenenti gli embrioni

12. Identificazione della partita

a) Numero di embrioni	b) Data o date di raccolta	c) Razza

13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

a) gli embrioni sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 89/556/CEE e, in caso di spedizione ad uno Stato membro che non vaccina contro l'afta epizootica, alla condizioni supplementari previste all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino di detta direttiva;

b) gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in recipienti sigillati, in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 89/556/CEE.

Fatto a .... addì ....

Firma

Nome e qualifica (in lettere maiuscole)

Timbro

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)».

— La direttiva 89/556/CEE del 15 settembre 1989 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L.302 del 19 ottobre 1989.

Note all'art. 2

— La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca: «Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea».

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231, reca: «Regolamento di attuazione delle direttive 83/91 CEE, 88/289 CEE e 91/226/CEE».

Nota all'art. 3

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 226, reca: «Regolamento di attuazione della direttiva 88/407 CEE».

93G0139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. 242.

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la direttiva del Consiglio 90/429/CEE del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Visti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Ritenuto di non uniformarsi completamente al parere del Consiglio di Stato;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 febbraio 1993 e del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari, in prosieguo denominati scambi, ed alle importazioni in provenienza da Paesi terzi, di seguito denominate importazioni, di sperma di animali della specie suina.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per «sperma» il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie suina, tale quale, preparato o diluito.

2. Sono applicabili le definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, quelle di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, quelle di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

Capo II

NORME RELATIVE AGLI SCAMBI

Art. 3.

1. Lo sperma può essere destinato agli scambi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni generali:

a) la raccolta ed il trattamento al fine della fecondazione artificiale siano stati effettuati presso un centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 1;

b) provenga da animali della specie suina il cui stato sanitario sia conforme alle condizioni di cui all'allegato *B*,

c) la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformità alle condizioni di cui agli allegati *A* e *C*.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in particolare delle condizioni previste nell'allegato *A*, riconosce, entro centoventi giorni dalla domanda, i centri di raccolta di sperma suino idonei agli scambi e provvede alla revoca del riconoscimento quando venga meno il rispetto di una o più di tali disposizioni o condizioni.

2. Ai centri di raccolta di cui al comma 1 viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario.

3. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee l'elenco dei centri di raccolta dello sperma con l'indicazione del numero di riconoscimento e provvede anche alla notifica delle eventuali cancellazioni o modifiche.

4. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate dal Ministero della sanità che si conforma alle conseguenti disposizioni comunitarie eventualmente impartite dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 5.

1. Ogni partita di sperma destinata agli scambi deve essere scortata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *D*, rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta.

2. Il certificato di cui al comma 1 deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro di destinazione;

b) scortare la partita fino a destinazione, nell'esemplare originale;

c) consistere in un solo foglio;

d) prevedere un solo destinatario.

3. Oltre alle misure previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, possono essere adottate tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, purché non alteri la validità dello sperma, ove sia necessario chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

Capo III

NORME RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI

Art. 6.

1. L'importazione di sperma di animali della specie suina può essere autorizzata solo quando lo sperma provenga da Paesi terzi compresi nell'elenco predisposto dalla Comunità europea.

2. L'elenco di cui al comma 1 e le sue successive modifiche sono pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

1. L'importazione di sperma di animali della specie suina è autorizzata soltanto quando il centro di raccolta da cui proviene è inserito nell'elenco compilato dalla Comunità europea.

Art. 8.

1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno tre mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1.

2. L'importazione è subordinata inoltre alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria eventualmente stabilite dalla Comunità europea relativamente al Paese terzo di provenienza.

Art. 9.

1. L'importazione dello sperma può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta.

2. Il certificato deve:

a) essere redatto in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

b) scortare lo sperma fino a destinazione, nell'esemplare originale;

c) consistere in un solo foglio;

d) prevedere un solo destinatario.

3. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunità europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 10.

1. Ogni partita di sperma prima di essere messa in libera pratica o essere assoggettata ad un regime doganale è sottoposta al controllo prescritto.

2. È vietata l'introduzione di tale sperma quando dal controllo all'importazione effettuato all'arrivo della partita risulti che:

a) non provenga dal territorio di un Paese terzo figurante nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1;

b) non provenga da un centro di raccolta figurante nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1;

c) provenga dal territorio di un Paese terzo da cui sono state vietate le importazioni;

d) il certificato di scorta non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 9.

3. Il comma 1 non si applica alle partite di sperma provenienti da Paesi terzi e destinati a Paesi terzi in regime di transito doganale.

4. Quando occorra, possono essere adottate tutte le misure necessarie, ivi compresa la quarantena purché non alteri la validità dello sperma, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

5. Qualora l'importazione dello sperma sia stata vietata per uno dei motivi di cui ai commi 1, 2 e 4, e il Paese terzo esportatore non autorizzi la rispedizione, entro trenta giorni se si tratta di sperma surgelato o immediatamente per lo sperma fresco, si provvede alla sua distruzione.

Art. 11.

1. Ogni partita di sperma, dopo il controllo di cui all'art. 10, allorché sia inoltrata verso il territorio di altro Stato membro, deve essere scortata dal certificato originale o da una copia autenticata dello stesso; su di essi è apposta la firma dell'autorità sanitaria che ha effettuato il controllo.

Art. 12.

1. Le spese risultanti dalle misure previste dall'art. 10 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Capo IV

MISURE DI SALVAGUARDIA E DI CONTROLLO

Art. 13.

1. Agli scambi di sperma di animali della specie suina si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

Art. 14.

1. Qualora una malattia contagiosa degli animali che possa essere propagata dallo sperma si manifesti o si estenda, o se altri motivi di polizia sanitaria tali da compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico nazionale lo giustifichino, si applicano le misure di salvaguardia consentite dalle disposizioni in materia di scambi se è interessato il territorio di uno Stato membro o quelle in materia di importazione se è interessato tutto o in parte il territorio di un Paese terzo.

2. Le misure di cui al comma 1 e la loro revoca sono comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione con le relative motivazioni.

Art. 15.

1. Gli esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti e con l'assistenza necessaria, a controlli in loco ove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Il Ministero della sanità adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione.

Art. 16.

1. Le norme del presente regolamento non si applicano allo sperma raccolto e trattato anteriormente al 31 dicembre 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 20

ALLEGATO *A*

CAPITOLO I

Condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma

I centri di raccolta dello sperma devono:

a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro.

b) disporre almeno di:

i) locali di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento,

ii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia e la disinfezione o la sterilizzazione delle attrezzature;

iii) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;

iv) un locale di immagazzinamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo,

c) essere costruiti od isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;

d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali;

f) essere progettati in modo che la zona di stabulazione degli animali sia materialmente separata dagli impianti di trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di immagazzinamento dello sperma.

CAPITOLO II

Prescrizione sulla sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma

I centri di raccolta devono.

a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali maschi della specie di cui deve essere raccolto lo sperma;

b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro, uno schedario o un supporto informatico di tutti i suini presenti nello stesso stabilimento, con l'annotazione dei particolari relativi alla razza, alla data di nascita ed all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro, uno schedario o un supporto informatico concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate e contenente dati provenienti dal fascicolo sullo stato di malattia o di salute di ciascun animale;

c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel corso delle quali saranno controllate le condizioni di riconoscimento e sorveglianza;

d) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;

f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:

i) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso i centri riconosciuti, senza venire in contatto con alcun'altra partita di sperma;

ii) la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;

iii) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego;

iv) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma — compresi additivi o un diluente — siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale rischio;

v) i recipienti destinati all'immagazzinamento e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio di ogni riempimento;

vi) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

vii) ogni raccolta di sperma separata o no in singole dosi sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore e il nome e numero di registrazione del centro, preceduto del nome del Paese di origine, eventualmente in forma di codice.

ALLEGATO *B*

CAPITOLO I

Condizioni di ammissione degli animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma

1. Tutti i verri ammessi ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono:

a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno 30 giorni in istallazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solamente verri che sono almeno dello stesso stato sanitario:

b) essere stati scelti prima dell'isolamento di cui alla lettera a), da mandrie o da aziende:

i) ufficialmente indenni da peste suina classica;

ii) indenni da brucellosi;

iii) nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei 12 mesi precedenti;

vi) nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia d'Aujeszky sia stata osservata nei 12 mesi precedenti;

v) che non formino oggetto di divieti conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica.

Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore;

c) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i 30 giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti:

i) reazione di fissazione del complemento secondo l'allegato *C* dellla direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la brucellosi;

ii) — nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali,
— nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI;

iii) fino all'attuazione di una politica comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la ricerca dell'afta epizootica;

iv) test ELISA o sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica:

L'autorità competente può permettere che i controlli di cui alla lettera c) siano effettuati nel luogo di isolamento, purché i risultati siano conosciuti prima dell'inizio del periodo di isolamento di 30 giorni previsto alla lettera d);

d) essere stati sottoposti durante gli ultimi quindici giorni del periodo di isolamento di almeno 30 giorni di cui alla lettera a), con risultati negativi, alle prove seguenti:

i) sieroagglutinazione secondo la procedura dell'allegato *C* della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT);

ii) — nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali,
— nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI;

iii) fino all'attuazione di una politica comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la ricerca dell'afta epizootica;

iv) test microscopico di agglutinazione per la ricerca della leptospirosi (siero-virus pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava e ballum) o aver subito un trattamento contro la leptospirosi comportante 2 iniezioni di streptomicina a 14 giorni di intervallo (25 mg/kg di peso vivo).

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di apparizione di casi di afta epizootica e di peste suina, se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, la competente autorità prende le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati.

4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatto salvo il punto 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

   a) essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica o di peste suina;

   b) essere indenne, da almeno 3 mesi, da afta epizootica e brucellosi;

   c) essere indenne, da almeno 30 giorni, dalla malattia d'Aujeszky nonché da qualsiasi malattia dei suini soggetta ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE.

5. A condizione che le esigenze del punto 4 risultino rispettate e che durante i precedenti 12 mesi siano stati effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto. L'animale interessato non deve venire a contatto diretto o indiretto con animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore e il mezzo di trasporto deve essere stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in Stati membri diversi, deve essere rispettata la direttiva 64/432/CEE.

CAPITOLO II

Esami di routine da applicare a tutti i verri di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

1. Tutti i verri in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti, con esito negativo, al momento di lasciare il centro, alle seguenti prove:

   i) — nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali,
   — nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI;

   ii) nell'attesa dell'attuazione di una politica comunitaria di lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la ricerca di questa malattia;

   iii) prova di fissazione del complemento, effettuato secondo l'allegato C della direttiva 64/432/CEE, per quanto concerne la brucellosi;

   iv) test ELISA o sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica.

   Inoltre tutti i verri presenti per di più di 12 mesi nel centro di raccolta devono essere sottoposti alle prove di cui ai punti i) e iii) al più tardi 18 mesi dopo la loro ammissione.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

3. Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di apparizione di casi di afta epizootica e di peste suina, se qualcuna delle prove di cui al punto 1 risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari.

   Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari finché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

ALLEGATO *C*

Prescrizioni relative allo sperma raccolto presso centri riconosciuti di raccolta dello sperma e destinato agli scambi intracomunitari

1. Lo sperma deve provenire da animali che:

   a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta;

   b) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica,

   c) rispondano alle esigenze del capitolo I dell'allegato *B*,

   d) non vengano ammessi alla monta naturale,

   e) che si trovino presso centri di raccolta dello sperma che siano rimasti indenni da afta epizootica durante 3 mesi almeno prima della distribuzione e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano verificati casi di afta epizootica e che inoltre non siano situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni delle direttive concernenti le malattie contagiose della specie suina,

   f) siano rimasti presso centri di raccolta dello sperma che per un periodo di 30 giorni immediatamente prima della raccolta siano rimasti indenni dalle malattie dei suini soggette ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato *E* della direttiva 64/432/CEE e della malattia di Aujeszky.

2. Occorre aggiungere nello sperma diluito definitivo una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire ed i micoplasmi. Tale combinazione deve avere un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti:

   500 ui per ml streptomicina,

   500 ui per ml penicillina,

   150 µg per ml lincomicina,

   300 µg per ml spectinomicina.

   Subito sopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.

3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:

   i) essere immagazzinato conformemente ai capitoli I e II dell'allegato *A* prima della spedizione;

   ii) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

ALLEGATO *D*

1 Speditore (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO SANITARIO

N ORIGINALE

2. Stato membro di raccolta

3 Destinatario (nome e indirizzo completi)

4 Autorità competente

Note

a) Per ogni partita di sperma viene rilasciato un certificato distinto.

b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita sino al luogo di destinazione.

5 Autorità locale competente

6 Località di carico

7 Nome e indirizzo del centro di raccolta di sperma

8. Mezzo di trasporto

9. Località e Stato membro di destinazione

10 Nome di registrazione del centro di raccolta di sperma

11. Numero e contrassegno dei recipienti contenenti lo sperma

12. Identificazione della partita di sperma

a) Numero di dosi	b) Data o date di raccolta	c) Razza
d) Identificazione dell'animale donatore		

13 Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

a) lo sperma sopra descritto è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 90/429/CEE;

b) che lo sperma sopra descritto è stato raccolto da verri

i) in un centro di raccolta che comprende soltanto animali non vaccinati contro la malattia di Aujeszky e sottoposti, con risultato negativo, alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della malattia di Aujeszky, conformemente alla direttiva 90/429/CEE ([1]); oppure

ii) in un centro di raccolta in cui tutti i verri o parte degli stessi sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina GI, questi verri sono stati sieronegativi quanto alla malattia di Aujeszky prima della vaccinazione e sono stati sottoposti di nuovo, tre settimane dopo, ad un esame sierologico che non ha rivelato la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia, in questo caso lo sperma di ogni partita è stato sottoposto ad una prova di isolazione del virus della malattia di Aujeszky nel laboratorio di . ([2]), con reazione negativa ([1]);

c) lo sperma sopradescritto è stato inviato al luogo di carico in recipienti sigillati, in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 90 /429/CEE.

Fatto a addì

Firma . . . .

Nome e qualifica (in lettere maiuscole):

([1]) Cancellare se del caso

([2]) Nome del laboratorio, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/429/CEE.

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)».

— La direttiva 90/429/CEE del 26 giugno 1990 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L.224 del 18 agosto 1990.

Note all'art. 2:

— La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca: «Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea».

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 226, reca: «Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE».

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231, reca: «Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/226/CEE».

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

Nota agli articoli 5 e 13:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi nota all'art. 2.

93G0142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. 243.

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la direttiva del Consiglio 90/426/CEE del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Visti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 1° marzo 1993 e del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia veterinaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) azienda: l'azienda agricola o di addestramento o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego;

b) equidi: gli animali domestici o selvatici della specie equina, ivi comprese le zebre, o asinina, nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;

c) equide registrato: qualsiasi equide registrato conformemente alla legge del 15 gennaio 1991, n. 30;

d) equidi da macello: gli equidi destinati ad essere condotti al macello direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta riconosciuti;

e) equidi da allevamento e da reddito: gli equidi facenti parte di categorie diverse da quelle menzionate alle lettere *c)* e *d)*;

f) Stato membro o Paese terzo indenne da peste equina: qualsiasi Paese membro o Paese terzo sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica nel caso di equidi non vaccinati, o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni e in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata negli ultimi dodici mesi;

g) malattia soggetta all'obbligo di denuncia: le malattie elencate nell'allegato *A*;

h) veterinario ufficiale: il veterinario competente ai sensi delle disposizioni vigenti;

i) ammissione temporanea: la condizione giuridica di un equide registrato proveniente da un Paese terzo e ammesso nel territorio della Comunità per un periodo stabilito dalla Commissione e comunque non superiore a novanta giorni.

Capo II

DISPOSIZIONI PER I MOVIMENTI DI EQUIDI

Art. 3.

1. Il movimento di equidi sul territorio nazionale e la loro spedizione verso altri Stati membri sono consentiti soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Il Ministero della sanità può consentire deroghe generali o limitate per motivi sportivi, ricreativi, culturali, di pascolo o di lavoro, purché tali attività si svolgano in prossimità delle frontiere interne della Comunità, informandone la Commissione.

Art. 4.

1. Ai fini di cui all'art. 3, comma 1, gli equidi non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento della visita sanitaria che deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono la partenza; tuttavia per gli equidi registrati, tale visita è richiesta solo per quelli destinati agli scambi intracomunitari, salvo quanto previsto all'art. 6.

2. Al momento della visita sanitaria il veterinario ufficiale si assicura sulla base delle dichiarazioni del proprietario o dell'allevatore, che gli equidi non siano stati in contatto con equidi infetti o affetti da malattia contagiosa nei quindici giorni precedenti.

3. Il veterinario ufficiale deve accertarsi che gli equidi:

a) non siano animali da eliminare nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

b) siano indentificati con le seguenti modalità:

1) per quanto attiene agli equidi registrati, secondo il documento di identificazione di cui all'allegato *E*;

2) per quanto attiene agli equidi da allevamento e da reddito, secondo un metodo di identificazione stabilito dal Ministero della sanità e comunicato alla Commissione;

c) non provengano da azienda nei confronti della quale ricorra uno dei divieti di spostamento indicati al comma 4.

4. I divieti di cui al comma 3, lettera *c)*, durano:

a) per le aziende in cui non tutti gli animali delle specie sensibili sono stati abbattuti, almeno:

1) sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato, e ove si tratti di uno stallone fino alla sua castrazione, nel caso in cui si sospetti che gli equidi siano colpiti da morbo coitale maligno;

2) sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, in caso di morva e di encefalomielite equina;

3) il periodo necessario perché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi, in caso di anemia infettiva;

4) sei mesi a decorrere dall'ultimo caso di stomatite vescicolosa;

5) un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia accertata;

6) quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso di carbonchio ematico accertato;

b) per le aziende in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati abbattuti ed i locali sono stati disinfettati, a decorrere dalla data di abbattimento e di disinfezione, almeno:

1) quindici giorni, in caso di carbonchio ematico;

2) trenta giorni, negli altri casi.

5. Il Ministero della sanità può concedere deroghe alle misure di cui al comma 4, per gli ippodromi e i campi di corse, informando la Commissione della natura delle deroghe.

Art. 5.

1. In caso di comparsa di peste equina gli equidi possono essere spediti verso gli Stati membri dalla parte di territorio considerata infetta:

a) nei periodi fissati dalla Comunità;

b) a condizione che non presentino alcun segno clinico di peste equina al momento della visita sanitaria di cui all'art. 4, comma 1;

c) se non vaccinati contro la peste equina, perché abbiano subito, presentando reazione negativa, per due volte, la prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato *D* ad un intervallo compreso tra ventuno e trenta giorni; la seconda prova sia stata effettuata entro i dieci giorni che precedono la spedizione. Se vaccinati, che la vaccinazione sia stata eseguita da oltre due mesi e abbiano subito la prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato *D* con tali intervalli senza che sia stato constatato rialzo anticorpale;

d) siano stati tenuti in un centro di quarantena per un periodo minimo di quaranta giorni prima della spedizione;

e) siano stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso del trasporto dal centro di quarantena al luogo di spedizione.

2. Una parte di territorio è considerata infetta da peste equina quando o nei due anni precedenti, sulla base di prove cliniche, sierologiche negli animali non vaccinati e/o ricerche epidemiologiche sia stata constatata la malattia oppure nei dodici mesi precedenti sia stata praticata la vaccinazione contro la peste equina.

3. La parte del territorio considerata infetta da peste equina deve comprendere almeno:

a) una zona di protezione di raggio minimo di 100 km intorno ad ogni focolaio;

b) una zona di sorveglianza di almeno 50 km, oltre i limiti della zona di protezione in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione.

4. Tutti gli equidi vaccinati presenti nella zona di protezione devono essere registrati ed identificati; nel documento di identificazione o sul certificato di cui all'art. 8 deve essere fatta menzione della vaccinazione.

5. Le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina nei territori e nelle zone di cui al comma 3 nonché quelle per l'identificazione di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro della sanità in conformità a disposizioni comunitarie.

Art. 6.

1. Per il movimento di equidi registrati, il Ministero della sanità può stabilire misure di controllo diverse da quelle previste dall'art. 4, comma 3, lettera *c)*, purché ad esse equivalenti; in tal caso, informandone la Commissione, può autorizzare, su base di reciprocità, negli scambi con gli Stati membri, deroghe nell'obbligo della visita veterinaria nelle 48 ore antecedenti la partenza nonché all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 7.

1. Gli equidi devono essere trasportati, nel più breve tempo possibile dalle aziende di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un mercato, una fiera o un centro di raccolta autorizzato.

2. I mezzi di trasporto e di contenzione utilizzati devono essere regolarmente puliti e disinfettati per ogni trasporto e tali da impedire la fuoriuscita di feci, strame e foraggio.

3. Le modalità del trasporto devono essere tali da assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi.

4. Il Ministero della sanità può concedere deroghe generali o limitate, per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, per gli equidi da macello, a condizione che l'animale:

a) sia provvisto di un marchio particolare indicante che esso è destinato al macello e nel certificato sanitario sia indicata la deroga;

b) sia trasportato direttamente al mattatoio e macellato entro cinque giorni dall'arrivo.

5. Il veterinario ufficiale annota in un registro il numero di identificazione o del documento di identificazione dell'equide abbattuto e comunica all'autorità competente del luogo di spedizione l'avvenuto abbattimento.

Art. 8.

1. Gli equidi registrati che lasciano l'azienda sono scortati dal documento di identificazione di cui all'allegato *E* nonché, se destinati agli scambi intracomunitari, dall'attestato di cui all'allegato *B*.

2. Gli equidi da allevamento, reddito e macello sono scortati da un certificato sanitario conforme all'allegato *C*.

3. L'attestato di cui all'allegato *B* e il certificato di cui all'allegato *C* sono compilati entro 48 ore o al più tardi l'ultimo giorno lavorativo precedente e sono redatti in lingua italiana e nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

4. Il certificato, che deve constare di un solo foglio, ha validità per dieci giorni e, per gli equidi di cui al comma 2, può essere unico per tutta la partita.

Art. 9.

1. Agli scambi intracomunitari si applicano le disposizioni concernenti i controlli veterinari e le misure di salvaguardia previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

Art. 10.

1. Gli esperti veterinari incaricati dalla Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti a controlli in loco ove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Il Ministero della sanità adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione.

Capo III

NORME PER LE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI

Art. 11.

1. Gli equidi per essere importati nel territorio comunitario devono soddisfare alle condizioni stabilite dagli articoli da 12 a 15.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto si conforma a disposizioni comunitarie emanate in materia.

Art. 12.

1. L'importazione di equidi è autorizzata solo se provengono dai Paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato *F*, parte I, o dalle parti di Paesi terzi indicate nell'allegato *G*.

2. L'ammissione temporanea di equidi registrati e la reintroduzione, dopo una esportazione temporanea, è consentita solo se proveniente dai Paesi terzi figuranti all'allegato *F*, parte seconda, alle condizioni ivi prescritte.

Art. 13.

1. L'importazione di equidi è consentita a condizione che gli stessi siano identificati conformemente a quanto disposto all'art. 4, comma 2, e scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale del Paese speditore.

2. Il certificato sanitario deve:

a) essere rilasciato il giorno del carico degli equidi o l'ultimo giorno lavorativo precedente la spedizione, qualora si tratti di cavalli registrati;

b) essere redatto in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali del Paese membro di destinazione;

c) scortare gli animali nell'esemplare originale;

d) attestare che gli equidi in relazione alla provenienza e alla categoria rispondano a requisiti fissati dal presente regolamento e da disposizioni comunitarie eventualmente emanate;

e) constatare di un solo foglio;

f) essere rilasciato per un solo destinatario o, nel caso di equidi da macello, per una fornitura debitamente marchiata ed identificata.

3. Il certificato deve essere redatto conformemente al modello approvato dalla Comunità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 14.

1. Gli equidi da macello devono essere condotti, direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta riconosciuti, in un macello ed essere abbattuti entro il termine prescritto dal Ministro della sanità che si conforma ad eventuali disposizioni comunitarie.

2. Fatte salve norme particolari eventualmente stabilite dalla Comunità, il Ministero della sanità, per motivi di polizia sanitaria, può designare il macello verso il quale gli equidi devono essere avviati.

Art. 15.

1. L'importazione di equidi è vietata se nel corso del controllo prescritto si accerti che:

a) gli equidi non provengono da un Paese o parte di esso di cui all'art. 12;

b) gli equidi sono affetti, o se c'è il sospetto che siano affetti o contaminati, da una malattia contagiosa;

c) non sono state rispettate da parte del Paese speditore le condizioni prescritte dal presente regolamento;

d) il certificato sanitario non risponde alle condizioni di cui all'art. 13;

e) gli equidi sono stati trattati con sostanze vietate.

2. Le spese relative al trasporto e all'abbattimento degli equidi sono a carico dell'importatore.

3. Fatte salve condizioni particolari eventualmente stabilite dalla Comunità, il veterinario ufficiale per motivi di polizia sanitaria o in caso di rifiuto di rispedizione degli animali non ammessi all'importazione per mancanza delle condizioni di cui al comma 1, può designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.

Art. 16.

1. Qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, si manifesti o si propaghi in un Paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, il Ministro della sanità vieta l'importazione in provenienza diretta o indiretta, dall'intero o dalla parte di territorio di quel Paese terzo.

2. Il Ministro della sanità comunica agli Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 21

ALLEGATO A

MALATTIE SOGGETTE A OBBLIGO DI DENUNCIA

Sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie:

— Durina

— Morva

— Encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE)

— Anemia infettiva

— Rabbia

— Carbonchio ematico

— Peste equina

— Stomatite vescicolosa

ALLEGATO *B*

INFORMAZIONI SANITARIE ([a])

Passaporto n. ....

Il sottoscritto certifica ([b]) che l'equide sopra indicato risponde alle condizioni seguenti:

a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia;

b) non deve essere eliminato nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;

c) — non previene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo oggetto di misure restrittive a causa della peste equina, oppure
   — proviene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro oggetto di misure restrittive a causa della peste equina ed è stato sottoposto con risultati soddisfacenti, nel centro di quarantena di .... fra il .... e il .... alle prove contemplate all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426 CEE ([c]);
   — non è stato vaccinato contro la peste equina oppure
   — è stato vaccinato contro la peste equina in data .... ([c]) ([d]);

d) non proviene da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria:
   — per gli equidi sospetti di essere colpiti da durina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Tuttavia, ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione,
   — in caso di morva e di encefalomielite equina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati,
   — in caso di anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di 3 mesi,
   — per la durata di sei mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato di stomatite vescicolosa,
   — per la durata di un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia,
   — per la durata di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato di carbonchio ematico,
   — se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, per il quale la durata del divieto è di 15 giorni;

e) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel corso degli ultimi 15 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ([1])

([1]) Nome in stampatello e qualifica

([a]) Queste informazioni sono richieste in caso di accordo bilaterale concluso conformemente all'articolo 6 della direttiva 90/426 CEE.

([b]) Valido dieci giorni.

([c]) Cancellare la menzione inutile.

([d]) L'indicazione della vaccinazione deve figurare nel passaporto.

ALLEGATO *C*

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE

EQUIDI

N. . .. .. .

Stato membro di spedizione: . . .. . .

Ministero competente: . . . . .

Servizio territoriale competente: .. . .

I. Numero di equidi:

II. Identificazione degli equidi

Numero di equidi (¹)	Specie Cavalli, asini, muli, bardotti	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (²)

(¹) Per gli animali da macello, natura del marchio speciale.
(²) Al presente certificato può essere allegato un documento di identificazione dell'equino, purché ne venga indicato il numero.

III. Origine e destinazione dell'equide/degli equidi:

L'equide (Gli equidi) è (sono) spedito(i):

da

(luogo di spedizione)

a

(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore: . . ..

Nome e indirizzo del destinatario ....

IV. Informazioni sanitarie [a]:

Il sottoscritto certifica che l'equide (gli equidi) sopra indicato (i) risponde (rispondono) alle condizioni seguenti:

1) è (sono) stato (i) esaminato (i) in data odierna e non presenta (presentano) alcun segno clinico di malattia;

2) non deve (devono) essere eliminato (i) nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;

3) — non proviene (provengono) dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo oggetto di misure restrittive a causa della peste equina, oppure

— proviene (provengono) dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro oggetto di misure restrittive a causa della peste equina ed è (sono) stato (i) sottoposto (i) con risultati soddisfacenti, nel centro di quarantena di .... fra il .... e il ...., alle prove contemplate all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE ([b]),

— non e (sono) stato (i) vaccinato (i) contro la peste equina, oppure

— e (sono) stato (i) vaccinato (i) contro la peste equina in data .. .. ([b]),

4) non proviene (provengono) da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha (hanno) avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria:

— per gli equidi sospetti di essere colpiti da durina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Tuttavia, ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione,

— in caso di morva e di encefalomielite equina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati,

— in caso di anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di 3 mesi,

— per la durata di sei mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato di stomatite vescicolosa,

— per la durata di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato di rabbia,

— per la durata di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato di carbonchio ematico,

— se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, per il quale la durata del divieto è di 15 giorni;

5) non ha (hanno), a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel corso degli ultimi 15 giorni

V. **Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.**

Fatto a il
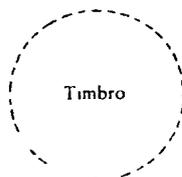
(Firma)

Nome in stampatello e qualifica del veterinario ([c])

([a]) Queste informazioni non sono richieste in caso di accordo concluso ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CFE

([b]) Cancellare la menzione inutile.

([c]) In Germania «Beamteter Tierarzt»; in Belgio «Inspecteur vétérinaire» o «Inspecteur Dierenarts», in Francia «Vétérinaire officiel», in Italia «Veterinario ufficiale», in Lussemburgo «Inspecteur vétérinaire», nei Paesi Bassi «Officieel Dierenarts», in Danimarca «Embeds Dyrlaege», in Irlanda «Veterinary Inspector», nel Regno Unito «Veterinary Inspector»; in Grecia «Επισιμος κτηνιατρος», in Spagna «Inspector Veterinario», in Portogallo «Inspector Veterinario».

ALLEGATO *D*

PESTE EQUINA

DIAGNOSI

Fissazione del complemento

L'antigene si ottiene dalle cervella di una cavia di un mese d'età, sottoposta ad inoculazione intracerebrale di un ceppo neurotropo del virus, secondo il metodo di Bourdin qui descritto:

congelare le cervella e frantumarle in uno stabilizzatore Veronal nella proporzione di 10 cervella per 12 ml di stabilizzatore. Centrifugare la sospensione così ottenuta per un'ora a 10 000 giri/min, ad una temperatura di 4 °C. Il supernatante costituisce l'antigene. Viene preferibilmente utilizzato senza ulteriori modificazioni ma può essere inattivato con beta-propiolattone. L'inattivazione può essere ottenuta aggiungendo 0,1 ml di una soluzione al 3 % di beta-propiolattone in acqua distillata per 0,9 ml di antigene ed agitando la miscela per 3 ore a temperatura ambiente in una cappa ventilata e per 18 ore a 4 °C. È ugualmente possibile utilizzare il metodo Casals [Casals J. (1949)].

In mancanza di un siero standard internazionale, l'antigene dovrà essere titolato nei confronti di un siero campione positivo, preparato localmente.

I sieri debbono essere riscaldati per 30 minuti a 60 °C. Per evitare effetti anticomplementari, il siero dovrà essere separato dal sangue non appena possibile, in particolare il siero di asino. Per il test si dovranno utilizzare sieri campione positivi e negativi.

È possibile utilizzare sia una macrotecnica che una microtecnica. in entrambi i casi, il punto finale sarà un emolisi del 50%.

Ad un volume di doppie diluizioni di siero, si aggiunga un volume di antigene, come indicato dalla titolatura in modo da ottenere due unità. Misceiare e lasciare per 15 minuti a temperatura ambiente. Aggiungere due volumi di complemento contenenti cinque unità, miscelare, coprire i piatti e lasciarli per 18 ore a 4 °C. Il complemento dovrà essere titolato in presenza di un antigene, per tener conto di tutti gli effetti anticomplementari. Dopo aver lasciato i piatti per altri 15 minuti a temperatura ambiente, aggiungere un volume di eritrociti ovini sensibilizzati, diluiti al 3%. Miscelare e mantenere in incubazione a 37 °C per 30 minuti, miscelando di nuovo ogni 15 minuti di incubazione. Se si utilizzano piatti, centrifugarli per 5 minuti a 1 500 giri/min a 4 °C.

ALLEGATO *E*

INDICAZIONI MINIME DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

(1) N° d'identification:
Identification No:
Numero di identificazione:

(2) Nom:
Name:
Nome:

(3) Sexe:
Sex:
Sesso.

(4) Robe:
Colour·
Mantello

(5) Race:
Breed.
Razza:

(6) par:
by:
di:

(7) et:
and.
e:

(6) par:
by:
di

(8) Date de naissance·
Date of foaling:
Data di nascita:

(9) Lieu d'élevage:
Place where bred:
Luogo dell'allevamento:

(10) Naisseur(s).
Breeder(s):
Allevatore(i):

(11) Certificat d'origine validé le:
par:
Origin certificate validated on:
by:
Certificato di origine convalidato il:
da

— Nom de l'autorité compétente:
Name of the competent authority
Nome dell'autorità competente

— Adresse.
Address
Indirizzo

— N° de téléphone.
Telephone number
Numero di telefono

— N° de télécopie:
Telecopy number
Numero di telecopia

— Signature
(nom en lettres capitales et qualité du signataire)
Signature
(Name in capital letters and capacity of signatory)
Firma
(cognome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

— Cachet
Stamp
Timbro
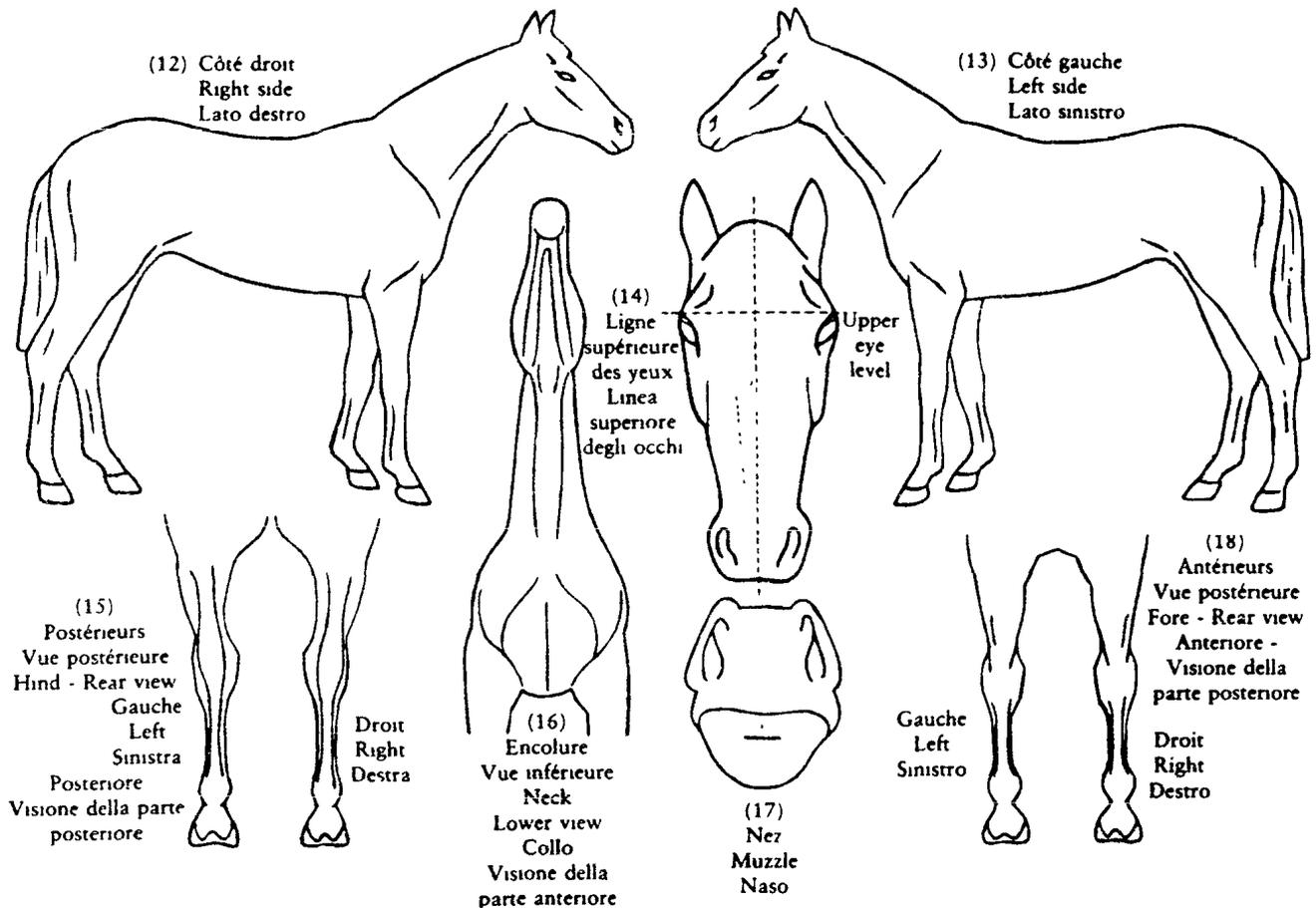
(2) Nom - Name:
Nome

(5) Race - Breed.
Razza

(3) Sexe - Sex:
Sesso

(4) Robe - Colour:
Mantello

---

(19) Signalement relevé sous la mère par:
Description taken with dam by:
Caratteristiche della madre rilevate da·

Tête.
Head
Testa

Ant G:
Foreleg L
Ant S

Ant. D:
Foreleg R
Ant. D

Post G:
Hindleg L
Post. S

Post D:
Hindleg R
Post. D

Corps:
Body
Corpo

Marques:
Markings
Caratteristiche

Le:
On
Addì

(20) Circonscription:
District
Circoscrizione

L'equide di cui al presente documento di identificazione risponde alle disposizioni di cui all'art. 4, punti 5 e 6 e all'art. 5 della direttiva 90/426/CEE del 26 giugno 1990.

(21) Signature et cachet du vétérinaire agréé
(ou de l'autorité compétente)
Signature and stamp of qualified veterinary surgeon
(or competent authority)
(en lettres capitales)
(in capital letters)
Firma (in lettere maiuscole) e timbro del veterinario autorizzato [o dell'autorità competente].

ALLEGATO *F*

COLONNA SPECIALE EQUIDI

PARTE I

PAESI	EQUIDI
Africa del Sud	× (1)
Algeria	×
Argentina	×
Australia	×
Austria	×
Bielorussia	×
Brasile	×
Bulgaria	×
Canada	×
Cecoslovacchia	×
Cile	×
Cipro	×
Colombia	×
Croazia	×
Estonia	×
Finlandia	×
Groenlandia	×
Islanda	×
Israele	×
Lettonia	×
Lituania	×
Malta	×
Marocco	× (1)
Mauritius	×
Messico	×
Norvegia	×
Nuova Zelanda	×
Paraguay	×
Polonia	×
Romania	×
Russia	×
Slovenia	×
Stati Uniti d'America	×
Svezia	×
Svizzera	×
Tunisia	×
Ucraina	×
Ungheria	×
Uruguay	×

(1) Fino all'adozione delle disposizioni specifiche in applicazione dell'art. 13 par. 2 della direttiva 90/426/CEE gli Stati membri non possono importare equidi in provenienza da questi Paesi.

PARTE II

PAESI	CAVALLI REGISTRATI
Bahrein	
Barbados	
Bermude	×
Bolivia	
Costa Rica	×
Cuba	×
Egitto	×
Emirati Arabi Uniti	
Equatore	×
Giamaica	×
Giordania	×
Giappone	
Hong Kong	×
Kuwait	
Libia	
Oman	
Perù	×
Turchia	
Venezuela	×

ALLEGATO *G*

PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI AUTORIZZANO L'IMPORTAZIONE DI EQUIDI
(in applicazione dell'art. 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE)

Brasile

Gli Stati: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paranà, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Bahia, Rondónis, Mato Grosso, Tocantins, Pisui, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão.

Costa Rica ([1])

Area metropolitana di San José

Colombia ([1])

Area metropolitana di Bogotà

Egitto ([2])

Area metropolitana del Cairo

Equatore ([1])

Area metropolitana di Quito

Perù ([1])

Area metropolitana di Lima

Turchia ([2])

Le province di Ankara, Edirne, Istambul, Izmir, Kirkiareli e Tedirdag

Venezuela ([1])

Area metropolitana di Caracas

Russia

Territori ad ovest degli Urali

([1]) È autorizzata esclusivamente la reintroduzione nella Comunità dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati in questo territorio.

([2]) Sono autorizzate esclusivamente l'introduzione temporanea di cavalli registrati e la reintroduzione nella Comunità dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati in questo territorio.

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)».

— La direttiva 90/426 CEE del 26 giugno 1990 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 224 del 18 agosto 1990.

Nota all'art. 2:

La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca: «Disciplina della riproduzione animale».

Nota all'art. 9:

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 89/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

93G0141

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651344) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

FORLI'
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria *DI E M*
Via Capriglione 42 44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (*Bari*)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189